

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot.

33434

/T-A66

29 LUG. 2015

Al Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
C.A. Dott.ssa Ilaria Dal Zovo
PIAZZA OBERDAN 6
34133 TRIESTE
FAX: 040/3773151
e-mail: cr.gr.m5s@regione.fvg.it

Oggetto: precisazioni nota ISPRA prot. 9086/TA66 del 25 febbraio 2015.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Elisabetta Raganella Pelliccioni (Tel. 051-65.12.229, e-mail elisabetta.raganellapelliccioni@isprambiente.it)

Facendo seguito alla richiesta pervenuta in data 24 giugno 2015, relativa all'argomento indicato in oggetto, si riportano di seguito le considerazioni di questo Istituto relativamente a ciascun punto riportato nella nota.

1. *Se la nota inviata, a cui si fa riferimento, esaurisca pienamente le funzioni ed i compiti attribuiti all'ISPRA dalla 157/92 in materia di Piani Faunistici.*

I compiti dell'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica, oggi ISPRA, sono definiti dall'art. 7 della legge 157/92 che stabilisce che l'istituto "opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo stato, le regioni e le province". I compiti dell'INFS/ISPRA sulla materia di cui trattasi sono stati assolti con la stesura del documento orientativo di cui alla legge 157, art. 10, commi 10 e 11, che a suo tempo è stato trasmesso anche alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Più in dettaglio il ruolo dell'Istituto si svolge anche attraverso la redazione di pareri tecnici su argomenti specifici relativi alla gestione faunistico venatoria del territorio, richiesti dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia. I pareri sono rilasciati sulla base di considerazioni di natura tecnico-scientifica, tenendo in considerazione le disposizioni della normativa vigente, delle direttive europee e delle convenzioni internazionali in materia. Il parere emesso da questo Istituto sul Piano in oggetto è stato reso nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla regione per la VAS a cui è assoggettato il medesimo piano. Tale parere non esaurisce gli argomenti di competenza di questo Ente in materia, poiché, in base alla normativa, il parere ISPRA è necessario in ambito endoprocedurale relativamente ad altre materie di competenza dello Stato, quali calendari venatori, piani di controllo, istituzione e modifica delle aziende, etc. (LN 157/1992: art. 1, comma 5 e 7; art. 4 comma 1 e 2; art. 5 comma 1; art. 11, comma 3; art. 16, comma 1; art. 18, commi 2 - e s.m.i.- e 4; DPR 357/97, art. 11, così come modificato ed integrato dal DPR 120/2003).

2. *Se l'ISPRA ritenga sufficienti ed aderenti ai principi di tutela dell'avifauna migratrice contenuti nelle norme comunitarie e della norma quadro nazionale i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione come riportati dal decreto dell'Assessore all'Agricoltura, alla caccia e alla pesca della Regione Autonoma FVG del 2 ottobre 1996, n.37/CP, che li individua unicamente presso i valichi automobilistici sul confine di Stato al di sopra dei 600 metri di quota.*

Si premette che l'individuazione dei valichi montani sottratti all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21 della LN 157/92, è strettamente connessa con l'individuazione delle rotte migratorie dell'avifauna, segnalate da ISPRA. Con la circolare n. 3262/T-A59 del 24.6.1992, questo Istituto ha a suo tempo provveduto a



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

segnalare le principali rotte di migrazione seguite dall'avifauna, in base al dettato della legge n. 157/92, art. 1, comma 5, e considerata la necessità di fornire un quadro di riferimento valido per l'intero territorio nazionale. Tale strumento, delineando con sufficiente chiarezza le direttrici di migrazione che interessano il nostro Paese, ha fornito un importante strumento di lavoro alle Amministrazioni deputate, in base al disposto di legge, a tutelare le rotte seguite dagli uccelli migratori; non ha tuttavia potuto fornire indicazioni con un grado di dettaglio tale da consentire l'esatta designazione delle aree da tutelare in ogni singola realtà regionale. Le Regioni o le Province per dare corretta applicazione alla normativa nazionale dovrebbero effettuare un approfondimento a livello locale finalizzato a individuare nel dettaglio quali zone tutelare e quali interventi realizzare per il ripristino dei biotopi distrutti, in funzione delle principali direttrici di transito migratorio utilizzate dall'avifauna. In tal senso, può essere utile la consultazione dell' "Atlante della migrazione degli uccelli in Italia"¹ che riporta le analisi di tutte le ricatture effettuate nel periodo 1903-2003, accessibile sul sito istituzionale di questo Ente. In generale, per quanto attiene l'individuazione dei valichi montani lungo le rotte di migrazione dell'avifauna dove vietare la caccia ai sensi dell'art. 21, comma 3, della citata legge n. 157/92, può essere utile effettuare una ricognizione della distribuzione degli appostamenti di caccia all'avifauna migratrice esistenti presso i valichi nell'ambito del territorio di competenza negli anni novanta, prima dell'entrata in vigore della legge nazionale 157/92, poiché tali appostamenti marcano i siti di maggior concentrazione di migratori.

Nel merito del quesito posto, si evidenzia che per esprimere un parere tecnico relativo ai valichi montani definiti dalla Regione risulterebbe necessario che siano chiariti tutti i criteri ed i dati in base ai quali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha istituito tali valichi, nell'accezione prevista dal citato articolo della norma nazionale. Considerato quanto riportato nel quesito, si rileva che la presenza di strade, del confine di Stato nonché il limite altitudinale non rientrano nei criteri ecologici che dovrebbero essere considerati per la definizione dei valichi montani.

3. *Se l'ISPRA ritenga coerente con la pianificazione faunistico venatoria nonché con i principi fondamentali di cui all'art. 1 co.2 della 157/92 (l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica), l'art. 7 della Legge regionale FVG 17 luglio 1996, n. 24 recante "Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere" nella parte in cui la norma prevede che "È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, comunque svolta, ai tetraonidi, ai palmipedi ed ai trampolieri, nonché alla cesena. È fatta altresì eccezione per la caccia alla lepre che è consentita solo 48 ore dopo l'ultima nevicata" (art. 7 co.3).*

Il divieto generale di caccia "su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve", stabilito dalla legge n. 157/92, art. 21, comma 1, lettera m, risulta funzionale all'esigenza di tutelare la selvaggina nel caso in cui condizioni climatico-ambientali particolari possono determinare una maggiore frequenza di abbattimento rispetto a quanta avviene in condizioni ordinarie a causa di una modificazione del comportamento delle diverse specie (concentrazione in pochi siti idonei al reperimento del cibo, maggiori difficoltà di spostamento, ecc.).

Va notato che la norma in questione è inserita in un *corpus* normativo in cui il prelievo di fauna selvatica a scopo venatorio è regolamentato dal meccanismo della cosiddetta "caccia programmata" secondo il quale esiste un carniere annuale potenziale per ciascun cacciatore (dato dal numero teorico di capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia moltiplicato per il numero di giornate teoricamente utilizzabili secondo le disposizioni del calendario venatorio regionale) che tuttavia non trova alcun riscontro con la reale densità delle popolazioni locali delle specie cacciate. In questo contesto il legislatore ha inserito una serie di divieti, tra cui quello in esame, tendenti appunto ad evitare, sia pure in maniera indiretta, un prelievo eccessivo.

¹ <http://www.isprambiente.gov.it/files/atlante/vol2-1-40.pdf>



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Nel concreto, la norma nazionale stabilisce che è vietato a chiunque *“cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate”*. L’eccezione al generale divieto per la caccia di selezione agli Ungulati è stata introdotta nel 2014 dalle modifiche della LN 157/92 (art. 16 c.12 del Decreto Legge n. 91 del 2014, così come modificato e convertito in legge dalla legge 116/2014). Per gli aspetti tecnici di competenza, occorre evidenziare che questo Istituto ha sempre ritenuto tale deroga tecnicamente giustificata nel solo caso del prelievo in selezione degli Ungulati, anche anteriormente alla modifica della LN 157/92. Il prelievo in selezione è infatti strutturato per classi sociali e calibrato sulla base di dati demografici, eliminando il rischio che particolari condizioni climatico-ambientali possano determinare un prelievo eccessivo. D’altro canto, in caso di nevicate eccezionali che determinano una permanenza di neve sul territorio più consistente e duratura, in forza di quanto previsto dalla legge n. 157/92, art. 19, comma 1, è facoltà dell’Amministrazione regionale sospendere del tutto il prelievo, nel caso in cui ravvisi un effetto limitante più pronunciato sulle popolazioni.

Si rileva che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia ha invece previsto la deroga al prelievo degli Ungulati *“comunque svolta”*, includendo quindi anche la braccata con i cani da seguita; ciò risulta non conforme a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed inaccettabile sul piano tecnico visto che la presenza del manto nevoso accresce le difficoltà di fuga degli animali scovati ed inseguiti dai cani, aggravando i rischi derivanti da una pratica venatoria già di per sé criticabile quando esercitata sui Cervidi.

Per le medesime ragioni di carattere generale, anche la deroga per i tetraonidi e la Lepre appare criticabile sotto il profilo tecnico e normativo e non si ritiene che sussistano motivazioni per discostarsi dalla norma nazionale.

Parimenti criticabile risulta la deroga introdotta dalla norma regionale per quanto riguarda il prelievo venatorio della Cesena poiché i contingenti in transito o in svernamento divengono particolarmente vulnerabili in presenza del terreno innevato, in quanto tendono a concentrarsi in aree ristrette, che possono anche essere create artificialmente, per la sosta e/o la ricerca del cibo.

Fermo restando il divieto di cui all’art. 21, comma 1, lettera n), dal punto di vista strettamente normativo la caccia agli uccelli acquatici da appostamenti (botti, tine, covege) situati in corpi idrici non ghiacciati ma in presenza di suolo innevato non sembrerebbe in contrasto con le disposizioni della legge quadro nazionale. Risulta difficile esprimere in maniera generalizzata un giudizio sull’accettabilità di quest’ultima condizione sotto il profilo conservazionistico-gestionale, in quanto entrano in gioco elementi di giudizio legati all’ecologia delle diverse specie ed alle condizioni locali (dimensioni e tipologia delle zone umide, numero e disposizione degli appostamenti, ecc.). In linea generale dal punto di vista tecnico, durante le ondate di freddo intenso in corrispondenza delle quali si verificano estese nevicate e la temperatura permane a lungo su valori inferiori agli 0°C, gli uccelli acquatici, come la gran parte della fauna selvatica, da un lato devono disporre di maggiori risorse energetiche per far fronte alle condizioni meteorologiche avverse, dall’altro incontrano maggiori difficoltà nel reperimento del cibo. L’esercizio della caccia in questi momenti risulta maggiormente impattante poiché determina un incremento della mortalità legato non solo all’aumento del prelievo diretto, reso più semplice dalla minore mobilità degli animali, ma anche, indirettamente, al disturbo arrecato alla comunità ornitica presente costretta a impiegare le proprie energie per fuggire anziché per le attività di foraggiamento così importanti per garantire la sopravvivenza in condizioni climatico-ambientali critiche. Seguendo il principio di precauzione, sarebbe pertanto opportuno venga previsto il divieto di caccia anche nelle aree umide durante il verificarsi di estese nevicate, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie dei corpi idrici.

4. *Se l’inclusione nella zona faunistica Alpi di aree costiere e marine, quali quelle del Carso, risponda ai criteri di cui all’art. 11 della L. 11/2/1992, n. 157, che recita: “Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante”.*



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

A parere di questo Istituto, l'individuazione della zona faunistica Alpi dovrebbe basarsi sul complesso di criteri faunistici (riferendosi alla presenza di un insieme di specie tipicamente alpine, piuttosto che a singole specie), floro-vegetazionali e più in generale biogeografici. In tale accezione, appare rilevante includere anche i territori che risultino vocati ad ospitare le specie animali e vegetali alpine ed a consentirne in prospettiva l'incremento. Generalmente le aree marine e costiere non si configurano come caratterizzate dagli elementi tipici alpini, tuttavia occorrerebbe che venissero chiariti i criteri in base ai quali la Regione ha definito la zona faunistica Alpi, al fine di valutarne la correttezza e la rispondenza con i territori individuati.

5. *Se l'ISPRA ritenga coerente con quanto previsto dall'art.6 della Dir. 92/43/CEE e dall'art. 5 del DPR n. 357/97 l'attuale formulazione dell'art. 7 della L.R. 24/96, che recita: "Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 21/1993, purché i medesimi siano realizzati prevalentemente in legno, siano agevolmente asportabili, non superino l'altezza complessiva di nove metri misurata dal piano di campagna e il piano di appoggio utilizzato dal cacciatore non abbia una superficie superiore a tre metri quadrati. Non sono, altresì, soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, né ad autorizzazione paesaggistica, né a valutazione d'incidenza gli appostamenti fissi a mare e in laguna, denominati <<collegia>>" (art 19, co.1)*

Si premette che questo Istituto non si esprime riguardo a materie quali concessione e/o autorizzazione edilizia e paesaggistica, in quanto tali argomenti esulano dalle competenze di questo Ente.

In relazione alla valutazione di incidenza, in linea generale va evidenziato che il disturbo arrecato dall'attività venatoria all'avifauna nelle zone umide può influire in modo negativo sul grado di idoneità del sito, con indesiderabili ripercussioni sugli obiettivi di tutela delle specie nelle aree che fanno parte della rete Natura 2000. Sulla base di queste considerazioni non è pertanto possibile escludere che la presenza di appostamenti di caccia, sia all'interno che in prossimità di siti della rete Natura 2000, possa generare un impatto sulle specie presenti in ciascun sito, determinando così le condizioni di cui all'art.6 della Dir. 92/43/CEE. Le prescrizioni dell'art. 5 co. 2 del DPR 357/1997 e s.m. indicano che qualora esista l'eventualità che l'attività venatoria interessi in maniera diretta o indiretta SIC o ZPS, i piani faunistici e le loro varianti devono essere sottoposti a valutazione d'incidenza al fine di "...valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". Tali prescrizioni offrono pertanto la possibilità di valutare, nel concreto e sito per sito, l'impatto dell'attività venatoria nel suo complesso, onde evitare impatti negativi sulle specie per le quali le zone sono state designate. Tutto ciò premesso, questo Istituto ritiene che gli appostamenti fissi a mare ed in laguna non possano essere esclusi dalla valutazione d'incidenza.

6. *Se l'Ispra ritenga coerente con i principi della pianificazione faunistica e venatoria l'attività venatoria nonché la creazione di appostamenti fissi in mare entro un miglio dalla costa, come previsto dall'art. 6 co.4 L.R.21/93 che recita " nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia"*

Per quanto concerne l'esercizio della caccia e la creazione di appostamenti in mare entro un miglio dalla costa, questo Istituto si è pronunciato in precedenti occasioni su temi analoghi. In particolare si richiama la circolare prot. n. 1212/T-A59, emanata il 23.2.1993 avente ad oggetto "Legge n. 157/92: determinazione del territorio agro-silvo-pastorale".

In tale documento si fa presente come il territorio oggetto di pianificazione faunistico-venatoria "deve peraltro intendersi riferito ai soli limiti amministrativi delle regioni"; per "le terre emerse (ivi comprese le opere frangi flutti o altri manufatti fissi) che attengono al demanio marittimo dello Stato", lo scrivente Istituto ha indicato l'opportunità di prevedere "un regime generale di divieto di caccia, [...] vista la prevalente difficoltà di procedere alla tabellazione di queste aree e, soprattutto, considerata la loro



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

posizione decisamente critica sotto il profilo ecologico e la difficoltà di sorveglianza". Tali considerazioni valgono a maggior ragione per le acque marine antistanti la costa.

Sotto il profilo tecnico, si rileva come nessuna delle specie cacciabili in Italia frequenti abitualmente le acque marine per ragioni trofiche. La presenza in mare degli Anatidi è dovuta essenzialmente a motivi contingenti particolari. Si possono osservare anatre di fronte alla costa, ad esempio, durante il periodo migratorio nelle zone dove non vi sia disponibilità di zone umide adatte alla sosta. Inoltre, è ben noto come nel caso di un'eccessiva pressione venatoria le anatre svernanti nelle zone umide costiere tendano a rifugiarsi in mare durante le ore diurne per evitare il disturbo della caccia. In tali casi, gli uccelli si trovano in una situazione non ottimale, in quanto non sono nel loro habitat elettivo e sono impossibilitate a nutrirsi. Esse infatti compiono regolari movimenti nictemerali, tornando nelle zone umide durante le ore notturne per alimentarsi. Sulla base delle considerazioni sopra espresse, questo Istituto è pertanto del parere che sia da evitare qualunque forma di attività venatoria praticata in mare.

7. *Se l'ISPRA ritenga sufficiente ad evitare i gravi fenomeni di inquinamento ambientale e di saturnismo nella fauna selvatica, nonché coerente con quanto previsto dall'art. 4 lettera i) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 (che impone alle Regioni di prevedere il divieto di "utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali, laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra nonché nel raggio di 150 m dalle sponde più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009") l'attuale previsione di cui alla lettera k comma 2 dell'art. 3 della legge regionale FVG 14/2007 che impone il seguente divieto: << k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra e in una fascia di rispetto di 150 m dai loro confini >>*

I pallini di piombo nichelato rappresentano munizioni comunque composte in prevalenza da piombo ed il loro uso deve considerarsi vietato - in base al citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007- in tutte le zone umide che ricadono nelle ZSC e nelle ZPS, entro un raggio di 150 m dalle sponde, indipendentemente dal grado di naturalità dei corpi idrici. Del resto il sottile strato di nichel che ricopre i pallini può essere intaccato dall'azione meccanica dell'ingluvie e dai succhi gastrici degli uccelli mettendo così a nudo il piombo che a sua volta viene reso disponibile.

Occorre anche evidenziare che con legge n. 66 del 6.2.06, l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici (CMS), comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carniere effettuati ed il controllo del bracconaggio. Inoltre, nell'ambito della recente conferenza delle parti della CMS (COP11, Quito, Novembre 2014) i paesi firmatari, tra cui l'Italia, con risoluzione 11.15 hanno condiviso ed approvato delle linee guida², parte integrante della risoluzione, che richiedono alle Parti il superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi entro i prossimi tre anni. Nelle linee guida, viene riscontrata anche la necessità per le Parti di incentivare misure atte a ridurre la contaminazione da piombo già presente, sia nelle zone umide che negli habitat terrestri.

La problematica delle munizioni contenenti piombo nell'attività venatoria è un aspetto rilevante ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale ed è evidenziato da questo Istituto nei pareri annuali relativi ai calendari venatori.

² http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_23_1_2_Bird_Poisoning_Review_%26_Guidelines_E_0.pdf



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Alla luce di quanto sopra, sarebbe dunque opportuno intraprendere azioni tese a sensibilizzare i portatori d'interesse, a garantire il passaggio al munizionamento atossico e a valutare eventuali altre misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del piombo presente in natura, in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15.

Infine, si segnala che Ispra ha di recente realizzato, su incarico del ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il documento "Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" Rapporto ISPRA n. 158/2012³ disponibile sul sito istituzionale di questo Ente e al quale si rimanda per una disamina dettagliata di tale problematica.

8. *Se l'ISPRA – come parrebbe evincersi dal parere fornito con la nota prot. 9086 TA66 del 26 febbraio 2015 – ritenga non compatibile con il principio di cui all'art. 1 co. 2 L. 11.2.1997, n. 157 la sola pratica in atto della caccia con il segugio al Capriolo e non anche quella al Cervo. Si chiede inoltre di voler chiarire se l'Istituto reputa compatibile tale pratica nelle aree incluse nella Rete ecologica " Natura 2000", alla luce della presenza di specie quali l'orso ed il gatto selvatico.*

In merito a tale punto, ISPRA ritiene che tutti i Cervidi ed i Bovidi dovrebbero essere cacciati esclusivamente in forma individuale all'aspetto e/o alla cerca, con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani. Il disturbo causato sia alle specie cacciate, sia alle altre presenti nella stessa area, indipendentemente dalla gravità delle sue conseguenze, che dipende da svariati fattori, è certamente superiore nel caso delle cacce collettive con l'uso dei cani da seguita rispetto a quello determinato dalla pratica della caccia individuale senza ausiliari. Tale pratica rappresenta, a maggior ragione, una criticità se esercitata nei siti Natura2000, in particolare in quelli ove risultino presenti specie in precario stato di conservazione (per una puntuale disamina si veda ISPRA, "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi", ML 91/2013⁴).

9. *Se l'Ispra ritenga in linea con i contenuti del documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" quanto in vigore nella Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale n.9/2009, laddove la norma unifica il personale di Vigilanza faunistica delle province alle polizie municipali e commisura le dotazioni organiche al numero di abitanti e non alla superficie del territorio di competenza.*

Il personale di Vigilanza faunistica delle province, accanto alle funzioni di polizia giudiziaria previste all'art. 27 della LN 157/1992, dovrebbe svolgere il compito di vero e proprio operatore faunistico, attivamente coinvolto nei programmi di gestione della fauna in molti settori (valutazione quantitativa delle popolazioni, monitoraggio dello status della fauna, programmazione e verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale, controllo delle popolazioni, ecc.). Dovrebbe inoltre rappresentare il naturale collegamento tra l'Amministrazione Provinciale e gli organismi di gestione (nel caso del Friuli Venezia Giulia le riserve di diritto) di cui all'art. 14, comma 7, con funzioni sia di indirizzo sia di verifica dell'operato di questi ultimi (art. 14, comma 11). In tal senso, l'utilizzo degli agenti venatori per l'assolvimento dei soli compiti repressivi od il loro utilizzo in campi diversi da quello della gestione faunistica, risulterebbe in netto contrasto con lo spirito della legge, oltre che con esigenze reali e pressanti. Ciò detto, a parere di questo Istituto, appare – da un punto di vista tecnico - prioritario mantenere e garantire le funzioni del personale di Vigilanza faunistica sopra richiamate, indipendentemente dall'afferenza formale ad altra amministrazione. L'estensione del territorio di competenza, più che il numero di abitanti, appare senz'altro un elemento significativo utile a garantire l'efficacia del ruolo svolto dal personale di Vigilanza faunistica.

³ http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf

⁴ http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_91_2013.pdf



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

10. Se i pareri forniti sul Piano Faunistico regionale in via di approvazione e su altri atti di pianificazione faunistico venatoria dal dott. Fabio Perco – persona delegata dall'Ispra a rappresentarla in seno al Comitato Faunistico Venatorio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – siano da ritenersi esaustivi della posizione dell'ISPRA.

Le posizioni di questo Istituto in materia di gestione faunistico venatoria sono chiaramente espresse nei numerosi documenti di indirizzo prodotti da ISPRA, reperibili sul sito istituzionale, e nei pareri tecnici rilasciati ai sensi della citata normativa nazionale. Qualora il parere espresso dal rappresentante ISPRA in seno al *Comitato Faunistico Venatorio Regionale* risulti in esplicito contrasto con le posizioni dichiarate da questo Istituto, tale posizione deve considerarsi espressa a titolo personale.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

ERP/lr

Rif. Int. 27796/2015